

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 settembre 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **45.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Istituzione di un “Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.
 – Legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), artt. 1, comma 1, e 4. Pag. 1
- N. **109.** Ordinanza del Tribunale di Nocera inferiore del 26 aprile 2018
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Denunciata esclusione dei figli di genitori non coniugati dall’ambito di operatività della disciplina penale prevista.
 – Codice penale, art. 570-*bis* [, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21]. Pag. 4
- N. **110.** Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia del 13 gennaio 2014
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero, energetico e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente «c.d. Robin tax» - Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi qualora i ricavi riconducibili ai settori considerati siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
 – Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi da 16 a 18. Pag. 7
- N. **111.** Ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vicenza del 18 febbraio 2016
Procedimento civile - Esecuzione immobiliare - Spese per ausiliari del magistrato - Compenso dell’esperto o dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita - Criterio di determinazione e misura massima per la liquidazione degli acconti anteriormente alla vendita.
 – Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 161, comma 3 [*recte*: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 161, comma 3, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132]. Pag. 9





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 45

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Istituzione di un “Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

– Legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), artt. 1, comma 1, e 4.

Ricorso *ex art.* 127 Costituzione per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliate presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente;

Contro Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, dott.ssa Catuscia Marini, con sede in Perugia (cap. 06121), Corso Vannucci n. 96 - resistente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria n. 4 del 2018, recante «Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali», ed in particolare degli articoli 1, comma 1, e 4.

La legge della Regione Umbria n. 4 del 2018, recante «Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali» contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere in ambito regionale il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Si tratta, come è evidente, di un obiettivo sicuramente meritevole volta ad arginare il fenomeno della violenza giovanile, perpetrata anche attraverso l’impiego di strumenti informatici.

Talune disposizioni della suddetta legge regionale si pongono tuttavia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. ed avverso di esse si propone ricorso in questa sede.

Va premesso che il tema del bullismo e delle disparità, sempre più diffuso nel nostro Paese, è oggetto di particolare attenzione al livello statale e viene contrastato con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo hanno visto impegnato lo Stato, ad esempio, attraverso la Direttiva Ministeriale MIUR a 16 del 5 febbraio 2007 e quella del 15 marzo 2007, l’attivazione della casella di posta bullismo@istruzione.it finalizzata alla segnalazione dei casi di episodi bullismo e cyberbullismo, nonché i siti www.webimparoweb.eu e www.ilsocial.eu nei quali i soggetti interessati possono comunicare e socializzare le proprie esperienze, in una evidente finalità di prevenzione e repressione del fenomeno.

Il MIUR, inoltre, nel 2015 ha emanato apposite Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Sempre in funzione di prevenzione e repressione, è stato istituito un Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, mentre la Polizia di Stato ha predisposto un dossier «Bullismo che fare?», che offre una serie di consigli per i giovani, per gli adulti e per gli insegnanti utili a fronteggiare il fenomeno.

Anche prefetture e questure sono in prima linea accanto alle famiglie con campagne di comunicazione sociale, diffusione di opuscoli e brochure e corsi nelle scuole.



Si segnala, infine, la legge 29 maggio 2017, n. 71 recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» che ha introdotto la definizione di «cyberbullismo» inteso come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Presso la Presidenza del Consiglio è, peraltro, attivo un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Tutto quanto precede, nell'ovvia considerazione che la prevenzione e repressione dei fenomeni in questione rientrano nella competenza statale posto che, com'è noto, la materia «ordine pubblico e sicurezza» comprende il settore dell'ordinamento riferito all'«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico». Tale materia è stata intesa «in termini ampi», rientrandovi «le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale» (si segnalano, tra le altre, le sentenze di codesta Ecc.ma Corte n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001, n. 218 del 1988)

La competenza statale in materia «ordine pubblico e sicurezza» è strettamente legata a quella in materia dell'«ordinamento penale», alla quale è sottesa l'esigenza che la relativa disciplina sia assolutamente uniforme sul territorio nazionale.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo assumono certamente rilevanza penale, in quanto il comportamento improntato alla sopraffazione di soggetti vulnerabili è suscettibile di integrare diverse fattispecie delittuose.

Sebbene nell'ordinamento italiano non sussista una specifica fattispecie criminosa atta a punire il bullismo (e la sua proiezione nel cyberspazio), le condotte ad esso riconducibili sono, tuttavia, suscettibili di valutazione in sede penale e, a mero titolo esemplificativo, possono essere ricondotte ai reati di violenza privata (art. 610 codice penale); percosse (art. 581 codice penale); lesioni (art. 582 del codice penale); furto (art. 624 codice penale); estorsione (art. 629 codice penale); danneggiamento alle cose (art. 635 codice penale); all'ingiuria (art. 594 del codice penale); diffamazione (art. 595 del codice penale); molestia o disturbo alle persone (art. 660 codice penale); minaccia (art. 612 codice penale); atti persecutori tipici dello stalking (art. 612-*bis* del codice penale), con l'aggravante del cyberstalking se il fatto è commesso «attraverso strumenti informatici o telematica»; sostituzione di persona (art. 494 del codice penale); sequestro di persona (art. 605 codice penale); violenza sessuale (art. 609-*bis* codice penale).

Peraltro, la legge 29 maggio 2017 n. 71 ha previsto che, in caso di condotte di ingiuria (art. 594 codice penale), diffamazione (art. 595 codice penale), minaccia (art. 612 codice penale) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) posti in essere mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore prevista in materia di stalking (art. 612-*bis* codice penale).

Ciò detto, talune disposizioni della legge regionale indicata in epigrafi si presentano censurabile sotto il profilo della coerenza con il dettato costituzionale, in particolare appunto con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo colma lettera *h*) della Costituzione, in materia di «ordine pubblico e sicurezza».

In particolare, sulla base di quanto premesso, si censurano le seguenti previsioni:

1) l'art. 1, colma 1, prevedendo, con formulazione generica e poco chiara, che la legge persegue il dichiarato fine di «prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni», genera un'indebita sovrapposizioni con la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, in quanto involga necessariamente i profili di rilievo penalistica delle condotte riconducibili al bullismo e alla sua dimensione cibernetica.

Al riguardo occorre premettere che nell'ambito delle misure orientate alla prevenzione e al contrasto del bullismo occorre distinguere gli interventi di carattere prettamente educativo da quelli di politica criminale. I primi agiscono sui fattori sociali dai quali trae origine il fenomeno e attengono alla promozione dei valori di civiltà e di una cultura della legalità tra le fasce più giovani della popolazione; i secondi, pur muovendo dallo studio delle cause del delitto che emergono nel tessuto sociale, attengono alla prevenzione (e repressione) dei reati perpetrati dai minori attraverso aggressioni e molestie reiterante in danno di soggetti più deboli.

Appare evidente che la Regione può intervenire esclusivamente attraverso misure di carattere educativo, essendo altrimenti illegittima qualsiasi iniziativa regionale in tema di prevenzione e contrasto al bullismo quale fenomeno criminale,



Invero, il generico riferimento contenuto nella norma in esame a «tutte le manifestazioni» di bullismo e cyberbullismo si presta ad un ampliamento dell'area di intervento del legislatore regionale, in quanto idoneo a ricomprendere non soltanto gli interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all'ordine pubblico e sicurezza.

2) La disposizione contenuta nell'art. 4, che istituisce presso la Giunta regionale un «Tavolo di coordinamento», con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulle iniziative in tema di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di creare una sinergie tra tutti i soggetti che in ambito regionale svolgono tali attività, rende ancora più evidenti gli aspetti di incostituzionalità della legge in commento.

È indubbio che tra i soggetti titolari di compiti di prevenzione e contrasto del bullismo (con specifico riguardo ai profili penali) vi siano gli appartenenti alle Forze di polizia, che, peraltro - secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 - sono componenti, seppure in via facoltativa, del menzionato Tavolo di coordinamento; l'acquisizione di informazioni sull'attività di ordine pubblico espletata dai suddetti organi trascende, all'evidenza, le finalità di carattere sociale ed educativo che, al contrario, dovrebbero essere sottese all'intervento del legislatore regionale in materia, per quanto di competenza.

Al contrario, la cennata norma conferisce alla Regione il generale potere di promuovere, attraverso il menzionato Tavolo, «il coordinamento» tra i vari soggetti preposti all'attività di prevenzione e contrasto del bullismo, senza specificazione alcuna in merito alla natura delle informazioni acquisite, che ben potrebbero riguardare i profili penali e l'attività di polizia in ordine alla prevenzione e alla repressione dei reati sussumibili nel fenomeno del bullismo.

Alla luce di tali considerazioni, l'ampia formulazione delle norme regionali sopra indicate, che non esplicita in maniera chiara che l'avversione regionale alle condotte riconducibili bullismo e al cyberbullismo è volta esclusivamente a finalità di carattere sociale ed educativo, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *h*), della Costituzione.

La legge regionale indicata in epigrafe, che detta norme per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, presenta, pertanto, aspetti di illegittimità costituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate eccedono dalle competenze attribuite alla Regione, andando ad invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» che, come è noto, attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (*cf.*, *ex multis*, Corte cost., 5 giugno 2013, n. 118; 9 febbraio 2011, n. 35)

Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede raccoglimento delle seguenti conclusioni

P.Q.M.

Piaccia all'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 4 della legge della regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4, pubblicata nel BUR n. 20 del 16 maggio 2018, recante «Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali»:

Con ogni conseguente statuizione.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2018.

Roma, 10 luglio 2018

Gli Avvocati dello Stato: NUNZIATA - FEDELI



N. 109

Ordinanza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di B.A.

Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Denunciata esclusione dei figli di genitori non coniugati dall'ambito di operatività della disciplina penale prevista.

- Codice penale, art. 570-*bis* [, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21].

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE PENALE

Il giudice, dott.ssa Leda Rossetti, nel processo penale a carico di B.A. nato a il , imputato del «reato p. e p. dall'art. 570 co 2. n. 2 codice penale perché non ottemperando al decreto n. 224/2010 RVG e n. 690/2011 cron. del Tribunale per i minorenni di Salerno che gli imponeva di versare un assegno mensile di euro 500,00 in favore dei figli minori M. ed U. P., faceva mancare a questi ultimi i mezzi di sussistenza.

In Pagani dal mese di maggio 2013 con condotta perdurante».

OSSERVA

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore il 14 maggio 2016 B.A. veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato indicato nell'epigrafe della presente ordinanza.

All'udienza del 9 febbraio 2018, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste (esame dei testi del pubblico ministero; esame dell'imputato; acquisizione della documentazione indicata a verbale), in quanto pertinenti e rilevanti ex art. 190 codice di procedura penale, si procedeva all'esame della persona offesa A.D., la quale riferiva: che dalla convivenza protratta con il B. per quattro anni erano nati due figli, tutt'oggi minorenni di anni 16 e 13; che la convivenza era cessata nel 2002-2003 con l'allontanamento dell'ex compagno dall'abitazione familiare; che con provvedimento del 6 maggio 2011, il Tribunale per i minorenni aveva statuito l'obbligo a carico del B. di versare per il mantenimento dei due figli minori euro 500,00 mensili: somma mai corrisposta dall'ex compagno, che non aveva mai avuto con i figli neppure alcun rapporto affettivo. La persona offesa precisava di aver sempre lavorato e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 con il quale aveva provveduto al mantenimento dei figli.

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitate le parti a concludere anche in relazione alla diversa qualificazione del fatto ex art. 570-*bis* codice penale, il giudice, previa deliberazione in Camera di consiglio, procede a dare lettura della presente ordinanza, che si allega al verbale di udienza.

A parere di questo giudicante la decisione del presente giudizio impone la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale in ordine alla soluzione della questione della legittimità costituzionale dell'art. 570-*bis* codice penale, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio - per effetto della riqualificazione del fatto contestato - secondo la formulazione introdotta con il decreto legislativo n. 21/2018, entrata in vigore il 6 aprile 2018 in attuazione delle deleghe previste dall'art. 1, comma 85, lett. q) della legge n. 103/2017, lì dove ha riprodotto le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970 e all'art. 3 della legge n. 54/2006 - che conseguentemente sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lettera b) e d) del decreto legislativo n. 21/2018 - per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento alla rilevanza della questione, deve evidenziarsi che ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (*cf.* tra le altre, Cassazione Sez. 6, 2 maggio 2000 n. 7824) nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale siano emersi - da un lato - l'insussistenza ovvero il sopravvenuto venir meno



dello stato di bisogno dei figli destinatari dell'assegno di mantenimento (situazione idonea ad escludere il reato di cui all'art. 570 cpv. c.p.), e - da un altro lato - l'oggettivo inadempimento contributivo da parte dell'imputato obbligato (non avendo mai ottemperato alla suddetta obbligazione pecuniaria o avendolo effettuato in modo parziale), può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970 come richiamato dall'art. 3 della legge n. 54/2006, configurabile a fronte della semplice omissione del versamento della somma nella misura disposta.

Né la riqualificazione del fatto contestato quale art. 570, comma 2 codice penale in quello di cui al previgente art. 3 della legge n. 54/2006 ed attuale art. 570-*bis* codice penale, determinerebbe alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato e violazione del disposto di cui all'art. 521 codice di procedura penale, poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dalla citata legge, rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570 codice penale, comma 2, n. 2, essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989 - che dall'inadempimento consegua anche il «far mancare i mezzi di sussistenza», elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.

Inoltre, per costante giurisprudenza, il potere del giudice di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, in quanto gli articoli 111, comma 3, della Costituzione e 6, comma 3, lettera *a*), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte europea diritti dell'uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia - impongono l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto: contraddittorio nella fattispecie, si ribadisce, integrato.

La rilevanza della questione nel presente giudizio emerge, altresì, dall'impossibilità, stante l'assenza di una querela in atti sporta dalla persona offesa quale esercente la potestà sui due figli minori, di ritenere comunque integrata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570, comma 1 codice penale per aver l'imputato violato i doveri corrispondenti alla propria responsabilità genitoriale.

Le disposizioni normative di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970 e all'art. 3 della legge n. 54/2006 sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lettere *b*) e *d*) del decreto legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, e riprodotte nel nuovo art. 570-*bis* codice penale, con conseguente continuità nel rapporto di successione nel tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso collocamento ordinamentale delle stesse.

Ed invero il decreto legislativo n. 21/2018, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103/2017, c.d. Riforma Orlando, ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni ed assicurare, dunque, l'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 3-*bis* recante «principio della riserva di codice», nonché mediante la trasposizione nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste dalle vigenti disposizioni di leggi speciali aventi ad oggetto la tutela dei beni di rilevanza costituzionale.


L'intenzione attuata dal legislatore con la legge n. 103 del 2017 era quella di conferire, dunque, una delega meramente compilativa, autorizzando la mera riproduzione all'interno del codice penale di figure criminose già esistenti, senza apportare alcuna modifica sostanziale delle stesse.

Vero è, infatti, che la relazione ministeriale allo schema del decreto in parola afferma in maniera inequivocabile che il nuovo art. 570-*bis* codice penale assorbe le previsioni di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970.

Orbene, il vigente art. 570-*bis* codice penale non contiene alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, con conseguente violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nella parte in cui non estende la medesima tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal matrimonio.

Sul punto, deve rilevarsi che la norma in questione, nella parte censurata, contrariamente a quanto era possibile effettuare rispetto alla previgente formulazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006, non appare prestarsi, per il chiaro tenore letterale, ad interpretazioni costituzionalmente orientate.

Ed invero, con riferimento alla previgente disposizione normativa di cui all'art. 3 della legge n. 51/2006, la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (*cf.* Cassazione Pen. Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 14731; Cassazione Penale, sez. VI, 25267 del 6 aprile 2017), ribaltando il precedente (*cf.* Cassazione Penale, sez. VI 2666 del 19 gennaio 2017) e costante formante giurisprudenziale ha ritenuto, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla legge n. 76/2016 e dal decreto legislativo



n. 154/2013, che ha inserito l'art. 337-bis cc e l'art. 4, comma 2 della legge n. 54/2006, che quest'ultima disposizione normativa, secondo cui le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, dovesse essere interpretata con riferimento a tutte le disposizioni, civili e penali, previste dalla legge citata. In sostanza, una lettura combinata, sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni normative contenute nella legge n. 54/2006, consentiva di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio.

Diversamente, un'attenta esegesi del testo dell'art. 570-bis codice penale, lì dove non contiene alcun riferimento, neppure implicito, all'estensione della disciplina ivi prevista alle ipotesi diverse dalla separazione tra i coniugi, preclude un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

L'attuale formulazione dell'art. 570-bis codice penale, contrariamente alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta in sede civile per effetto delle modifiche di introdotte con la legge n. 154/2013, determina una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell'art. 3 Cost.: da una parte, la più ampia e severa tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall'altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro penale a loro carico, stante la sussistenza di diversi e rigorosi presupposti richiesti dall'art. 570 cpv. n. 2 codice penale - lo stato di bisogno dell'avente diritto, persona offesa; la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di quest'ultimo, per effetto dell'inadempimento civilistico - estranei alla previsione di cui all'art. 570-bis codice penale.

Deve infine rilevarsi che la presente questione, volta alla declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice in questione nella parte in cui non estende la medesima tutela penale prevista in favore dei figli di genitori coniugati anche ai figli nati fuori dal matrimonio, con conseguente reviviscenza della precedente disposizione normativa abrogata, appare ammissibile in quanto rispettosa del principio della riserva di legge in materia penale, atteso che l'eventuale effetto di sfavore non è il risultato di una scelta di politica criminale della Corte, quanto piuttosto di una trasposizione sul punto non fedele rispetto alle disposizioni normative di cui agli articoli 3 e 4 legge n. 54/2006, spettando poi al giudice di merito valutare le eventuali conseguenze derivanti dall'accoglimento della questione nel processo *a quo*.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva nei termini innanzi indicati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis codice penale per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude dall'ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati.

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria:

la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;


la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Da atto che la lettura, nell'odierna udienza, della presente ordinanza al pubblico ministero ed al difensore vale quale notificazione.

Nocera Inferiore, 26 aprile 2018

Il Giudice: ROSSETTI



N. 110

Ordinanza del 13 gennaio 2014 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Brescia contro Brixia Finanziaria srl

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero, energetico e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente «c.d. Robin tax» - Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi qualora i ricavi riconducibili ai settori considerati siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi da 16 a 18.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

SEZ. STACCATA DI BRESCIA

Riunita con l'intervento dei Signori:

Palestra Battista, Presidente e Relatore
Locatelli Giuseppe, Giudice
Sacchi Maurizio, Giudice

ha emesso la seguente ordinanza

- sull'appello n. 5891/12 depositato il 21/11/2012
- avverso la sentenza n. 46/7/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia

proposto dall'ufficio: AG Entrate Direzione Provinciale Brescia

controparte:

Brixia Finanziaria Srl
Via Cefalonia n. 70 25124 Brescia BS

difeso da:

Fogazzi dott. Giorgio
Via XX Settembre, 48 25124 Brescia BS

Atti impugnati:

SIL.RIF.IST.RIM IRES-ALTRO 2008

Brixia Finanziaria srl impugna il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate di Brescia sulla istanza di rimborso della addizionale IRES pagata per l'anno 2008 con in riferimento al disposto dell'art. 81 commi da 16 a 18 del D.L. 112/08 (ricordandosi che il comma 16 introduce una addizionale del 5,5% , poi elevata al del 6,5%, per i soggetti economici che realizzino un volume di ricavi superiori ad euro 25.000.000 annui operando in tre specifici settori di attività, tra cui appunto - come nel caso di Brixia finanziaria - la attività petrolifera), nel contesto di quella popolarmente indicata come «Robin tax», in quanto volta - almeno nelle intenzioni dichiarate - ad incidere su settori imprenditoriali beneficiati da una situazione di extra profitti, a vantaggio delle rimanenti attività «povere»); con la legge di conversione 133/08, viene poi precisato che - nel caso di soggetti operanti anche in ambiti diversi da quelli che , per semplicità espositiva, denomineremo «Robin» - la addizionale si applichi ogni qualvolta i «ricavi Robin» siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nella diversa attività; nello specifico di Brixia srl, l'importo dei ricavi 2008, che ha fatto scattare l'addizionale per euro 675.725 del cui rimborso di controverte, è di euro 37.538.77, 5 distinti in 19.672.600 «Robin» e 17.866.175 «non Robin».

Disattendendo le argomentazioni opposte dalla Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglie il ricorso, limitatamente alla quota di imposta addizionale - identificata nel 47,59% - corrispondente alla quota percentuale dei ricavi «non petroliferi» rispetto a quelli «petroliferi».



L'Ufficio propone appello, contestando l'interpretazione «salomonicamente» compromissoria dei giudici di primo grado, e contrapponendovi l'insuperabilità della indicazione normativa, secondo cui l'obbligo del pagamento della addizionale (sull'intera IRES) scatta alla mera condizione che il monte ricavi complessivo superi la somma di 25.000 di euro, e che detti ricavi siano totalmente o anche solo prevalentemente riconducibili ad «attività Robin».

Brixia finanziaria si costituisce a sua volta in giudizio, e dispiega appello incidentale, sostanzialmente motivato sulla necessità di interpretare la normativa nel senso di ritenere che il presupposto della addizionale sia che il «ricavo Robin» superi «da solo» la soglia dei 25.000.000 di euro.

Questa Commissione ritiene francamente impraticabile - al di là dell'apprezzamento per gli ...sforzi equitativi - l'interpretazione adottata dai primi giudici, del tutto insostenibile a fronte della coerenza del disposto normativo; e ciò, a prescindere poi dalla assoluta arbitrarietà di ritenere che il rapporto percentuale tra «redditi Robin» e «redditi non Robin» corrisponda a quello tra i rispettivi ricavi, o comunque dalla difficoltà (impossibilità?) di scorporre i redditi riconducibili all'uno a all'altro settore di attività.

E dunque, ritiene che il combinato normativo - non suscettibile di diversa interpretazione per una questione di «vincoli» letterali e logici insuperabili - resti quello sostenuto dalla Agenzia delle entrate, con l'art. 16 del D.L. 112/2008 che introduce l'applicazione dell'addizionale IRES «per i soggetti che abbiano realizzato un volume di ricavi superiore ad € 25.000 nel periodo di imposta precedente a quello considerato e che operino nei seguenti settori: a) *omissis* b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine petroli e gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale c) *omissis*, e con la legge di conversione 133/2008 che aggiunge la precisazione «che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a) b) e c) la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti».

L'applicazione di questo principio porta tuttavia a distorsioni impressionanti, forse neppure ipotizzate dal legislatore: per fare una prima esemplificazione semplicissima, avremmo che un soggetto con euro 25.000.000 di ricavi tutti «energetici» non sarebbe soggetto alla addizionale, che sarebbe invece applicabile - sull'intero ammontare dei profitti - a carico del soggetto ne consegua euro 25.000.001 di ricavi, di cui soltanto 12.501 «energetici» e 12.500 «diversi».

Ma l'assurdo non avrebbe limite, perché troveremmo curiosamente esonerato dalla addizionale il contribuente con ricavi — per «sparare» una cifra qualunque - di euro 2.000.000.001, di cui ben un miliardo «energetico» ma - «annulato» dal miliardo e un euro per ricavi diversi le considerazioni appena spese, e con esempi moltiplicabili ad *libitum*, consentono di dubitare ampiamente della compatibilità di questo sistema normativo con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto un profilo che si aggiunge a quello — più generale - già sollevato con l'ordinanza 26/3/2011 n. 9 - sez. IV della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (non ancora esaminata dalla Corte Costituzionale).

Di qui, l'inevitabile rimessione della questione alla medesima Corte, per la valutazione di questi ulteriori profili di manifesta irragionevolezza, e di lesione del principio del rispetto della capacità contributiva.


P.Q.M.

Visto l'art. 23 Legge 87/53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 commi da 16 a 18 del DL 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Sospende dunque il giudizio in corso, e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mandando alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Brescia, 21 ottobre 2013

Il Presidente estensore: PALESTRA



N. 111

*Ordinanza del 18 febbraio 2016 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza
sull'istanza promossa da Scmazzon Valentino*

Procedimento civile - Esecuzione immobiliare - Spese per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita - Criterio di determinazione e misura massima per la liquidazione degli acconti anteriormente alla vendita.

- Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 161, comma 3 [*recte*: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 161, comma 3, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132].

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

UFFICIO ESECUZIONI

Il giudice dott. Giulio Borella,

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Rilevato che il sottoscritto è giudice dell'esecuzione immobiliare di cui in epigrafe;

Rilevato che, in data 20 agosto 2015, veniva nominato esperto per la stima degli immobili pignorati il geom. Valentino Scmazzon:

Rilevato che l'esperto ha depositato la perizia in data 11 gennaio 2016;

Rilevato che, contestualmente, l'esperto ha depositato, *ex art.* 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, l'istanza di liquidazione del proprio compenso;

Rilevato che le attività dell'esperto e i contenuti della perizia di stima sono descritti dall'art. 173-*bis* d.a. c.p.c.;

Ritenuto che gli accertamenti ivi previsti debbono essere liquidati *ex* articoli 49 e ss decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e articoli 13-12 decreto ministeriale n. 182/2002, nonché, quanto agli accertamenti non previsti dal decreto ministeriale citato, neanche in via analogica, col metodo della liquidazione a vacazione *ex art.* 4 legge n. 319/1980;

Rilevato che sui criteri di liquidazione degli esperti stimatori è recentemente intervenuto l'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., come introdotto dalla legge n. 132/2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2015, entrato in vigore il 21 agosto 2015, a mente del quale «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima»;

Sollewa

Eccezione di illegittimità costituzionale della predetta disposizione, in quanto configgente con gli articoli 3, 36, 41, 97, nonché in relazione all'art. 117 Cost., quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità/adequatezza, quale principio generale dell'ordinamento comunitario di proporzionalità, sia nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto stimatore nominato *ex art.* 569 codice di procedura civile venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima (come previsto dall'art. 13 decreto ministeriale n. 182/2002), sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.



MOTIVI

1 – Con riferimento al primo punto (liquidazione in base al valore di vendita), la norma è innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevole.

Ed infatti l'art. 568 codice di procedura civile detta i criteri per la determinazione del valore di vendita dell'immobile, valorizzando il ruolo dell'esperto, al quale indica alcune direttive da seguire nell'effettuazione della stima, prevedendo che «Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali».

La norma richiede dunque al giudice di determinare il prezzo in base al valore di mercato del bene (oltre che una serie di altri indici), che deve essere fornito dall'esperto, il quale dunque pure deve parametrare la propria stima non già al presumibile valore di realizzo del bene, bensì in base al valore di mercato, con gli adattamenti richiesti dalla specificità della vendita coattiva (es. decurtazioni per assenza di garanzia per vizi).

Non si spiega quindi per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato.

Deve tenersi presente del resto che i due valori e i metodi per il calcolo sono ben distinti nella dottrina dell'estimo, ove gli IVS (*International Valuation Standards*) distinguono nettamente tra valore di mercato del bene (calcolato sulla scorta del *Market Approach*, *Income Approach* e *Cost Approach*) e valore del bene in condizioni di vendita forzata, valore che viene calcolato sulla scorta di criteri ben differenti.

In particolare il valore di vendita forzata è definito come l'importo che si può ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo troppo bene perchè rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato. La vendita forzata implica un prezzo derivante da una vendita avvenuta in circostanze straordinarie. Generalmente riflette un periodo di commercializzazione inadeguato, durante il quale il bene non è stato esposto al mercato a sufficienza; a volte riflette la condizione di un venditore non intenzionato alla vendita e/o una vendita imposta o estorta (cfr Linee guida ABI A.1.5).

Il valore di vendita forzata è atteso essere minore del prezzo di mercato, ma non può essere calcolato sulla scorta di una semplice decurtazione percentuale dal prezzo di mercato. Il valore di vendita forzata deve far riferimento a specifiche assunzioni, tenuto conto che non è realistico che il perito determini il valore del bene, senza conoscere le ragioni delle limitazioni esistenti. Le assunzioni della stima del valore di vendita forzata possono riguardare l'applicazione di un criterio convenzionale, basato sulla simulazione del processo di formazione del prezzo, riferito alle caratteristiche dell'immobile (cfr linee guida ABI A.1.5).

Anche dal punto di vista della base scientifica della norma quindi, la stessa appare del tutto irragionevole, rispetto al tipo di stima che l'art. 568 codice di procedura civile richiede all'esperto.

2 – La norma appare altresì irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, nella parte in cui aggancia il compenso dell'esperto al valore di vendita del bene pignorato, prende come valore di riferimento un'entità (il valore di vendita appunto) che tuttavia non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto.

Sul valore di vendita finale del bene si possono al massimo effettuare delle valutazioni prognostiche, basate su dati statistici (peraltro poco confortanti: si pensi che in un articolo comparso su Casa24 Plus del 1° marzo 2012 si evidenziava come gli immobili fossero mediamente aggiudicati alla seconda asta, con un ribasso medio del 39% rispetto a quello di stima; tali dati statistici sono peggiorati negli ultimi anni).

Sotto tale profilo del resto la disposizione in esame appare irragionevole anche perchè in contrasto con la natura giuridica dell'obbligazione dell'esperto, quale professionista dotato di specifica competenza tecnica, che è obbligazione di mezzi e non di risultato.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non è puramente terminologica o confinata ai manuali di istituzioni di diritto privato: sebbene la giurisprudenza più recente di legittimità abbia operato un ravvicinamento delle due categorie, l'essenza dell'obbligazione di mezzi va ricercata nel principio di causalità, e risiede nell'impossibilità



per il debitore di poter garantire un certo risultato, e ciò in quanto il risultato stesso non si pone in rapporto di regolarità causale con la prestazione, pur diligentemente svolta, sul risultato potendo incidere una serie di concause, non dominabili dallo stesso debitore, che non possono quindi essere poste a suo carico.

Nella specie la norma, nell'ancorare la stima al valore di vendita finale del bene, finisce col trasformare l'obbligazione dell'esperto da obbligazione di mezzi ad obbligazione di risultato, senza tenere conto tuttavia che sul valore finale di vendita del bene possono incidere svariati fattori, non preventivamente governabili dall'esperto (basti pensare, a puro titolo di esempio, alle stime effettuate prima e nell'imminenza della crisi del mercato immobiliare, calibrate su ben altra situazione di mercato e rivelatesi poi inadeguate non per colpa degli esperti; o si pensi all'ipotesi di danni cagionati all'immobile dal debitore, o da terzi, o da intemperie; ecc.).

Appare dunque irragionevole porre a carico dell'esperto l'alea degli eventi che possono incidere sul valore finale di aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione.

3 – La norma è altresì irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost., perchè figlia di un infondato, quanto diffuso pregiudizio nei confronti della categoria degli esperti stimatori, tacciati di effettuare stime troppo alte, al fine di lucrare compensi più elevati.

Trattasi, appunto, di mero pregiudizio, in quanto una superficiale scorsa al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 e alle tabelle allegate evidenzia che, posto che il compenso non può mai superare l'importo di euro 2.271,76, anche sovrastimando ad euro 500.000,00 un bene che ne vale euro 400.000,00, il compenso sarebbe di euro 2.256,18, con un lucro di soli euro 90,00 circa lordi; sovrastimando ad euro 400.000,00 un bene del valore di euro 300.000,00 il lucro sarebbe di soli euro 95,00 circa; sovrastimando ad euro 300.000,00 un bene che ne vale 250.000,00 il lucro sarebbe addirittura di soli euro 80,00 circa lordi.

E si potrebbe continuare.

Appare quindi del tutto evidente come la norma si fondi su di un pregiudizio infondato e tenti di superarlo ancorando il compenso dell'esperto al valore di vendita, allo scopo di indurlo a non effettuare stime troppo elevate.

4 – Ancora, la norma appare irragionevole, nella misura in cui, nel mentre il decreto-legge n. 83/2015 dilata ulteriormente e per l'ennesima volta i compiti dell'esperto, aggiungendo tre nuovi punti (n. 7-8-9) all'art. 173-bis d.a. c.p.c., dall'altra, in luogo di compensare adeguatamente l'esperto per tale ulteriore impegno, ne riduce il compenso.

Nè si dica che non è detto che il compenso risulti ridotto, in quanto l'immobile ben potrebbe essere aggiudicato ad un prezzo superiore a quello di stima e, quindi, l'esperto potrebbe addirittura lucrare.

Va detto che su tale eventualità pare non credere neppure lo stesso legislatore, quale, già con il decreto-legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, aveva di fatto reso inapplicabili le norme sull'incanto, stabilendo che il giudice può disporre l'incanto solamente quando ritenga che con tale sistema di vendita sia possibile ricavare un prezzo pari al 150% del valore di stima (valore di mercato).

In ogni caso, come visto sopra, nel riportare le linee guida ABI, è la stessa scienza dell'estimo a prevedere che il prezzo atteso dalla vendita in condizioni di vendita forzata è atteso essere inferiore rispetto al valore di mercato.

Ancora, le statistiche, come detto, dicono che il valore medio di aggiudicazione era, nel 2012, inferiore del 39% rispetto a quello di stima.

È dunque del tutto irragionevole sostenere che la norma sarebbe neutra rispetto all'entità del compenso dell'esperto.

In ogni caso la norma sarebbe irragionevole anche nel caso in cui fosse vero l'assunto che l'esperto potrebbe lucrare un compenso maggiore, laddove l'immobile fosse aggiudicato ad un valore superiore alla stima, in quanto ancora una volta si tratterebbe di un valore sul quale egli non avrebbe potuto incidere in alcun modo e, anzi, paradossalmente verrebbe premiato pur dimostrandosi che la stima da lui originariamente effettuata e la previsione (ma sarebbe forse meglio definirla la scommessa) sul valore di aggiudicazione era errata.

5 – La norma contrasta altresì con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza.

La stima del valore di beni immobili non è attività esclusiva del processo esecutivo, mobiliare o immobiliare, potendo essa essere necessaria anche in altri ambiti, quali giudizi di divisione ex art. 784 codice di procedura civile o procedimenti concorsuali.

Trattandosi di norma speciale, espressamente riferita all'esperto stimatore in ambito esecutivo, l'art. 161, comma 3, d.a. codice di procedura civile non potrebbe applicarsi alla liquidazione dei compensi dello stimatore in un giudizio di divisione, e ciò malgrado, ex art. 788 c.p.c., in caso di indivisibilità in natura dei beni, anche tale processo possa sfociare in un subprocedimento di vendita coattiva, disciplinato dalle stesse norme del codice di procedura civile, ma non vi è dubbio che, in tal caso, la liquidazione del C.T.U. avverrebbe sulla scorta dell'art. 13 decreto ministeriale n. 182/2002, che prende a riferimento per la liquidazione del compenso il valore di stima.



Ugualmente, in ambito fallimentare, in caso di presenza di immobili nel compendio fallimentare, la vendita seguirebbe le forme dell'art. 107 l.f., il quale consente di optare per la vendita tramite G.D., che segue le forme dell'esecuzione immobiliare civile e, normalmente, viene svolta previo espletamento di perizia di stima.

Anche in questo caso la norma oggi impugnata, per la sua specialità, non potrebbe applicarsi al di fuori del suo ambito di applicazione, ossia la stima effettuata nell'ambito delle esecuzioni civili, con una evidente disparità di trattamento rispetto ai casi precedenti.

6 – Ancora, la norma appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. anche nella parte in cui non specifica come dovrebbe avvenire la liquidazione in caso di estinzione del processo, sia tipica, che atipica.

E se con riferimento alla prima ipotesi potrebbe forse azzardarsi – con un notevole sforzo di fantasia – che, dipendendo l'estinzione da una scelta del precedente o da una sua inerzia, la liquidazione dovrebbe avvenire con riferimento al valore di stima, non potendosi la scelta delle parti risolversi in danno dell'ausiliario, non così potrebbe concludersi nel secondo caso.

Si pensi all'art. 164-bis d.a. c.p.c., introdotto dal decreto-legge n. 132/2014, che consente di dichiarare l'improseguibilità della procedura e la chiusura anticipata del processo esecutivo per l'impossibilità di conseguire il proprio scopo, ossia la soddisfazione del creditore.

In questo caso, pur in assenza di inerzie colpevoli del creditore precedente, ma per l'effetto di una scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione, la procedura si chiuderebbe senza vendita e liquidazione del bene, così che, massimizzando la disciplina dell'art. 161, comma 3, d.a. c.p.c., dovrebbe dirsi che al perito non dovrebbe spettare alcun compenso e, anzi, dovrebbe restituire quanto eventualmente corrispostogli in acconto.

7 – La norma appare in contrasto altresì con l'art. 36 Cost., sia nella parte in cui ancora la liquidazione al valore di vendita del bene, in luogo che al valore di stima, sia nella parte in cui rinvia la liquidazione al momento della vendita, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti non superiori al 50%.

L'art. 36 Cost. prevede infatti che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e la norma risulta applicabile anche ai lavoratori autonomi (cfr Corte costituzionale 75/1964).

Si è già evidenziata l'irragionevolezza di una disposizione, quale l'art. 161, comma 3, d.a. c.p.c., che, nel mentre il legislatore commina all'esperto una pluralità di compiti sempre più complessi, arricchendo di riforma in riforma i contenuti della perizia ex art. 173-bis d.a. c.p.c., dall'altro lato produce di fatto l'effetto di diminuirne il compenso.

Si consideri tra l'altro che la norma qui impugnata, nel far riferimento al compenso nel suo complesso, non pare neppure distinguere tra voci del compenso che dipendono effettivamente dal valore di stima/vendita (art. 13), e voci che ne prescindono (accertamenti ex art. 12, vacanze ex art. 4, legge n. 319/1980, art. 16).

In ogni caso, se è vero che, nella liquidazione degli ausiliari, il legislatore non è tenuto a rifarsi alle tariffe professionali, oggi peraltro non più in vigore, è altrettanto vero che, come più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione 18070/2012), «la liquidazione, sebbene non possa farsi con riferimento alle tariffe professionali allora vigenti, tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico e del conseguente bilanciamento degli interessi, deve comunque essere tale da assicurare all'ausiliario un ragionevole risultato economico».

Si può quindi fondatamente dubitare che la disposizione impugnata assicuri all'esperto, a fronte dell'impegno richiesto dal novellato art. 173-bis d.a. c.p.c., quel ragionevole risultato economico che la Cassazione richiede e che ricava appunto direttamente dall'art. 36 Cost., quale irrinunciabile presidio alla dignità del lavoro e della persona, tenuto del resto e altresì conto del fatto che, trattandosi di incarico ricevuto dall'autorità giudiziaria, l'ausiliario non gode di potere contrattuale nella determinazione del proprio compenso, come qualsiasi altro libero professionista.

Ciò vale anche con riferimento alla parte della disposizione che prevede che, prima della vendita, non possano liquidarsi acconti sul compenso superiori al 50%.

Appare infatti equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto il rinviare *sine die* la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell'immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai.

8 – la norma appare in contrasto altresì con l'art. 41 e 117 Cost., in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametrizza il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%. Che l'entità, ma anche la tempestività del pagamento del compenso impattino sulla libertà di iniziativa economica non può ragionevolmente trarsi in dubbio, se è vero che, a livello europeo, sono state anche emesse direttive volte a garantire la tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali (decreto legislativo n. 231/2002).



Non che la disciplina in parole possa essere ovviamente applicata direttamente alla liquidazione dei compensi dell'esperto stimatore, non potendosi in tal caso parlare di transazione commerciale (sebbene il compenso *ex art. 8* decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 vada anticipato dal creditore procedente, che ha diritto alla relativa fattura).

Rimane tuttavia valido il principio di fondo, ispiratore della disciplina, per cui l'entità e, soprattutto, la tempestività dei pagamenti devono essere garantiti, quali elementi fondamentali della libertà di impresa e di iniziativa economica.

Che poi anche il professionista rientri nella tutela dell'art. 41 Cost. e nel concetto di impresa è assai pacifico nella giurisprudenza della CGUE.

Essa infatti intende come imprenditore qualsiasi soggetto che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti attività economica (cfr C.G.U.E. 1º luglio 2008 causa C-49/07) e definisce attività economica qualunque attività consistente nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato (cfr C.G.U.E. 10 gennaio 2006 causa C-222/04), a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito (cfr C.G.U.E. 29 novembre 2007 causa C-119/06).

Per tale via la norma appare in contrasto anche con l'art. 117 Cost., in quanto in contrasto con l'art. 117 Cost., perchè, limitando l'entità del compenso dell'esperto e ritardandone il pagamento, viene a limitare la libertà economica del professionista, costituendo norma tecnica che crea un ostacolo non necessario, inadeguato e sproporzionato rispetto alla detta libertà.

Va ricordato che il principio di proporzionalità ha ottenuto particolare considerazione nell'ordinamento comunitario (art. 5 trattato *CE*) e nell'art. I-11 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, oltre ad essere un indiscusso protagonista nella giurisprudenza della C.G.U.E., che a partire dagli anni sessanta del secolo scorso lo ha elevato a rango di principio generale dell'ordinamento comunitario, anche quale principio costituzionale comune ai paesi membri.

Il principio di proporzionalità (con i connessi principi di necessità e adeguatezza) assolve nella giurisprudenza della CGUE a diverse funzioni, ma, per quanto qui interessa, esso costituisce una condizione di validità delle misure nazionali che incidono sulle libertà fondamentali garantite dall'Unione.

In particolare limitazioni alle libertà fondamentali sono giustificate, per la CGUE, quando siano necessarie, adeguate e proporzionate per tutelare esigenze imperative di interesse pubblico (cfr sent. 20 febbraio 1979 causa C120/1978).

I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali debbono soddisfare quattro condizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei ad assicurare il conseguimento dello scopo prefissato e non andare oltre quanto necessario a tal fine (cfr sentenza 31 marzo 1993 causa C-19/1992).


Appare dunque evidente il contrasto della norma con il principio di proporzionalità, nella misura in cui, limitando quanto e quando del compenso dell'esperto, non può che creare ostacolo alla libertà di iniziativa economica del professionista, senza la presenza di un imperativo interesse pubblico da tutelare e, comunque, in misura inadeguata e sproporzionata.

Per tal via la stessa appare in contrasto anche con l'art. 117 Cost., in quanto lesiva del principio di diritto comunitario primario di proporzionalità.

9 – La norma appare in contrasto altresì con l'art. 3, 97 Cost., nella parte in cui, frustrando le aspettative al compenso degli esperti, finisce con il far lavorare gli stessi sottocosto e, quindi, con l'allontanare dal circuito le professionalità migliori, con grave danno per la funzionalità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Deve ricordarsi che, per la giurisprudenza di merito, l'esperto stimatore non va qualificato come C.T.U., bensì come ausiliario del giudice, valorizzando in tal modo il rapporto di fiducia esistente tra lo stimatore e il giudice stesso (culla differenza ontologica tra l'attività dell'esperto e quella del C.T.U. si è espressa la Cassazione, con sentenza n. 4919/2001, ove si legge che «L'esperto non deve svolgere il suo incarico in contraddittorio coi consulenti delle parti, sia perché la sua nomina è un atto preparatorio alla vendita e la sua valutazione costituisce un dato meramente indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita, sia perché il suo ausilio non viene chiesto dal G.E. per risolvere una controversia, ma soltanto per la liquidazione dei beni pignorati, cioè per l'esecuzione di un'attività di tipo esecutivo tipicamente unilaterale»).

Tale diverso inquadramento giuridico viene invocato allo scopo di evidenziare l'inopportunità, ai fini dell'efficienza della gestione del processo esecutivo, di applicare all'esperto le norme sui CC.TT.UU., segnatamente l'art. 61 codice di procedura civile e l'art. 22 d.a. c.p.c., che obbligano il giudice a scegliere l'esperto dall'albo dei C.T.U. e rimettono al Presidente del Tribunale la vigilanza sull'equa distribuzione degli incarichi (art. 23 d.a. c.p.c.).



È stato infatti giustamente sottolineato come l'applicazione di queste norme porterebbe spesso ad una distribuzione degli incarichi a pioggia tra gli iscritti all'albo, in una materia che, al contrario, proprio alla luce del costante incremento di compiti demandato dal legislatore all'esperto, richiede una sempre maggiore competenza e professionalizzazione, impossibile laddove i professionisti ricevano pochi incarichi all'anno.

D'altro canto la conclusione non muterebbe anche accedendo alla diversa interpretazione che vuole che anche gli esperti stimatori vengano nominati scegliendoli dall'albo dei CC.TT.UU., atteso che l'art. 23 cit. demanda bensì al Presidente del Tribunale la vigilanza sull'equa distribuzione degli incarichi, ma precisa altresì che tale equa distribuzione deve avvenire «senza danno per l'amministrazione della giustizia», espressione che implica appunto una particolare attenzione alle competenze e professionalità degli esperti, evitando la distribuzione di incarichi a pioggia.

Esiste dunque, nella specifica materia delle esecuzioni immobiliari, l'esigenza di poter beneficiare di professionisti dotati di grande competenza e professionalità, in un settore dove gli eventuali errori, imprecisioni, omissioni della perizia di stima finiscono col riverberarsi sull'aggiudicatario e, per questa via, con il danneggiare l'immagine dell'intero settore delle vendite pubbliche.

Appare dunque evidente come la disposizione impugnata appaia in contrasto con tali esigenze e, per tal via, con gli articoli 3, 97 Cost.

Del resto il giudice delle leggi, nel dichiarare incostituzionale l'art. 106-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma DCVI, legge n. 147/2013, ha già avuto modo di rilevare l'irragionevolezza di normative che frustrino sul piano del compenso gli ausiliari del giudice, per via delle ricadute di sistema che, nelle condizioni descritte, può favorire, per un verso, applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme (ad es. a mezzo di indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso i massimi tariffari) e, per l'altro, comportare un allontanamento dal circuito dei consulenti d'ufficio delle migliori professionalità (cfr Corte costituzionale 192/2015). Il che è appunto quanto sta accadendo nell'ambito delle esecuzioni immobiliari a seguito dell'introduzione della disposizione qui impugnata, sia sotto il profilo dell'entità dei compensi, sia sotto il profilo del quando del pagamento.

P.Q.M.

Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla liquidazione dell'esperto senza la risposta della Consulta;

Ritenuto altresì che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi addotti;

Ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative, compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il giudice a non applicare la nuova disciplina;

Il tribunale di Vicenza in persona del giudice dell'esecuzione dott. Giulio Borella, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 161, comma 3, legge n. 132/2015, nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonchè nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in relazione all'art. 3, 36, 41, 97 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario.

Dispone la sospensione della liquidazione in corso e ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.

Si comunichi.

Vicenza, 16 febbraio 2016

Il Giudice: BORELLA

18C00162



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

